

Allegato “B” al n. 36589/18272 di Repertorio

**STATUTO DELLA
“FONDAZIONE LE VELE-C.E.RE.S - ENTE DEL TERZO SETTORE”**

Articolo 1: Costituzione e denominazione

1.1 In ricordo di Daniele Ronchi e a norma del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 delle altre leggi e regolamenti in materia, è costituita una fondazione denominata

“FONDAZIONE LE VELE-C.E.RE.S - Ente del Terzo Settore”

in breve **“FONDAZIONE LE VELE- C.E.RE.S - ETS”** (di seguito anche la “Fondazione”). Di tale denominazione comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” la stessa farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2: Sede

2.1 La Fondazione ha sede in **Pioltello (MI)**. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 12 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio di amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

Articolo 3: Finalità e Attività

3.1 La Fondazione non ha fine di lucro e opera esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3.2.

In particolare la Fondazione si riconosce nei principi etici tipici della cultura cristiana, particolarmente nell’attenzione verso i più deboli. Al tempo stesso la Fondazione rimane aperta agli apporti provenienti da altre culture alla sola condizione che non risultino incompatibili con i principi etici di cui sopra né con l’ordinamento giuridico dello Stato Italiano.

L’operato della Fondazione si fonda sull’opera di nuclei familiari e/o di persone singole che comunque riconoscono il valore della famiglia e dell’istituto dell’affido familiare.

Pertanto la Fondazione ha come scopo quello di sostenere le persone fragili, in stato di bisogno o affette da disabilità e i loro familiari dando loro assistenza, favorendone la socializzazione, l’integrazione e l’inclusione.

3.2 La Fondazione per il perseguimento delle suddette finalità svolgerà, le attività di interesse generale di cui all’art. 5 alle lettere a), c), d), i), l) e q) del D.Lgs. 117/2017, tra cui in particolare:

- progettazione, organizzazione di servizi e prestazioni socio-educative e socio assistenziali, di animazione, di orientamento, di rimotivazione e sostegno scolastico anche a valenza preventiva, di reinserimento sociale e di avvio all’autonomia;

- progettazione, organizzazione, gestione di servizi socio-educativi e socio assistenziali e di animazione a carattere semiresidenziale per minori provenienti da nuclei familiari fragili con difficoltà socio-economiche-culturali (Centri Diurni che coprono la fascia di età dalla prima elementare alla seconda superiore);
- progettazione, organizzazione, gestione di Servizi socio-educativo-assistenziali di Formazione all'Autonomia Diurni (SFA e servizi sperimentali) per disabili, finalizzati a sviluppare il massimo grado di autonomia raggiungibile da ciascun soggetto;
- progettazione, organizzazione, gestione di laboratori sperimentali "Scuola-Bottega" a favore di minori/adolescenti in dispersione scolastica, maggiorenni e delle loro famiglie, a rischio di emarginazione e/o devianza e a favore di disabili;
- progettazione, organizzazione, gestione di attività con animali per promuovere processi educativi, migliorare le competenze relazionali e promuovere il benessere psicofisico.
- promozione e organizzazione di ogni forma di volontariato attivo a sostegno delle attività condotte all'interno e all'esterno dei servizi;
- promozione di iniziative di formazione degli operatori e dei volontari;
- promozione di iniziative culturali di solidarietà sociale per favorire, nella società civile, una coscienza sensibile verso la prevenzione dei problemi del disagio minorile e verso i problemi della disabilità;
- promozione di convegni, tavole rotonde ed opportune iniziative, centrate sulle problematiche educative, sui bisogni delle famiglie e sulle risorse reperibili nel territorio;
- valorizzazione del rapporto fra il territorio e la Fondazione organizzando, in collaborazione con i cittadini residenti, eventi che diffondano la cultura del mutuo aiuto verso le persone in condizioni di fragilità e le loro famiglie;
- promozione ed organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire una coscienza sensibile sui temi della prevenzione dei problemi delle persone in stato di fragilità;
- svolgimento di attività assistite e di sensibilizzazione nei confronti delle persone disabili e/o in difficoltà tramite percorsi guidati e laboratori diurni prevalentemente all'aperto rivolti a scolaresche e/o a gruppi;
- promozione di eventi di animazione, ricreativi, musicali, sportivi, artistici e culturali allo scopo di arricchire le possibilità di fruizione del tempo libero, di incontro e di integrazione alle persone in stato di fragilità;
- collaborazione con gli istituti scolastici al fine di ridurre il disagio sociale dei ragazzi in grave difficoltà e a rischio di dispersione scolastica.
- progettazione, organizzazione, gestione di servizi a carattere residenziale (con particolare riferimento alle famiglie affidatarie, agli appartamenti solidali per l'autonomia, alle comunità alloggio);
- progettazione, organizzazione, gestione di Servizi residenziali ed erogazione di prestazioni socio assistenziali-sanitarie atte ad accogliere persone disabili alle quali sia necessario offrire un punto di riferimento ambientale e "famigliare", temporaneo o permanente, nel momento in cui la famiglia non sia più in grado di provvedervi oppure nei casi in cui la persona disabile abbia condotto un percorso di formazione alla vita adulta autonoma e sia quindi preparata per una vita indipendente, al fine di garantire loro la possibilità di autodeterminarsi nel rispetto della libertà di scelta.

- interventi di sollievo alle famiglie, palestre per l'autonomia, con l'organizzazione di brevi soggiorni presso le strutture residenziali della Fondazione;

3.3 La Fondazione potrà svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri ed i limiti definiti in apposito decreto ministeriale. Compete all'organo amministrativo la definizione dettagliata delle attività diverse.

3.4 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.5 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e mezzi di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del

Consiglio di Amministrazione;

- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

4.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5: Esercizio finanziario e bilancio

5.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

5.2 Entro il 31 maggio il Consiglio approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

5.3 Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella

5.4 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì approvare il bilancio sociale, redatto, pubblicato e depositato ai sensi dell'art. 14 richiamato.

Articolo 6: Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente ed il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo

Articolo 7: Consiglio di Amministrazione

7.1 L'amministrazione della Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione composto da cinque Consiglieri, incluso il Presidente, nominati dai Fondatori Francesco Ronchi, Stefano Ronchi, Michele Ronchi e Paola Ronchi.

7.2 Dopo la morte, la sopravvenuta incapacità o la rinuncia di tutti i Fondatori, la nomina dei Consiglieri competerà al PIO ISTITUTO PEI FIGLI DELLA PROVVIDENZA con sede in Milano, – Foro Buonaparte, 44/a – codice fiscale 03183870157.

7.3 I membri del Consiglio di Amministrazione, una volta insediati, restano in carica 5 (cinque) esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio del loro mandato e possono essere riconfermati.

7.4 Qualora nel corso della durata in carica vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i sostituti saranno nominati con le stesse modalità ai sensi dei precedenti commi 7.1 e 7.2. Tali membri cesseranno dal loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

7.5 Le cariche sono gratuite salvo rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità appositamente previste in un regolamento o in una delibera del consiglio medesimo.

Articolo 8: Poteri del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- Approvare e depositare il bilancio di esercizio;
- approvare e depositare al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 il bilancio sociale;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- Promuovere e studiare nuove proposte e progetti inerenti all'attività della Fondazione;
- organizzare e curare il funzionamento della Fondazione e la sua amministrazione ordinaria e straordinaria;
- valutare e decidere sull'accoglimento delle domande di assistenza;
- tenere i rapporti con gli enti o i privati che materialmente sostengono la Fondazione e promuovere iniziative per estenderne il numero;
- erogare i mezzi di cui dispone la Fondazione per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il segretario e il tesoriere della Fondazione;
- deliberare le modifiche dello Statuto col voto favorevole della maggioranza di 4/5 dei componenti il Consiglio;
- deliberare con le modalità descritte al successivo articolo 15, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

8.3 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri tra cui il Presidente, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 9: Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato – anche al di fuori della sede legale purché in Italia- dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali ovvero all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima.

9.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora della seduta. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la

riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi del successivo comma 9.5

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo diversi *quorum* stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario nominato dal Consiglio, steso su apposito libro

Alle riunioni di consiglio possono essere invitati a partecipare esperti esterni, senza diritto di voto.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

Articolo 10: Presidente

10.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente della Fondazione ed un Vicepresidente i quali restano in carica per tutti i cinque esercizi di vita dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- Sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale dell'attività della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- esercita la vigilanza sul rispetto dei regolamenti e delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- firma gli atti e ne delega la firma;
- cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese, pubbliche e private, ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue competenze, può nominare procuratori speciali, determinandone le attribuzioni.

10.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, da altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

10.3 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 11: Organo di controllo e Revisione legale

11.1 La Fondazione si dota di un Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 che può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'Organo di controllo è nominato all'unanimità dai Fondatori. Una volta venuti meno tutti i Fondatori per decesso, sopravvenuta incapacità o rinuncia, sarà nominato dal PIO ISTITUTO PEI FIGLI DELLA PROVVIDENZA con sede in Milano, Foro Buonaparte, 44/a – codice fiscale 03183870157.

11.3 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla nomina. I suoi componenti possono essere riconfermati.

11.4 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.6 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.8 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti da categorie di soggetti ai sensi del comma 2.

11.9 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 12: Scioglimento

12.1 La sopravvenuta riduzione o mancanza di patrimonio e l'impossibilità per il Consiglio di reperire mezzi economici sufficienti al raggiungimento dello scopo, possono dar luogo all'estinzione della Fondazione previa decisione del Consiglio di Amministrazione assunta dai 4/5 dei componenti e comunque quando ricorrano una delle cause previste dall'art 27 del codice civile.

12.2 A seguito dello scioglimento della Fondazione per qualunque causa, previa nomina di uno o più liquidatori da parte del Consiglio, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13: Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e le relative disposizioni attuative e le altre norme di legge in quanto applicabili.

F.to: Monica Linda Matilde Cambiaghi
Monica De Paoli